



COMUNE DI PAULARO

PROVINCIA DI UDINE

AREA TECNICA

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO E DI GESTIONE PER IL PROGETTO INTERREG V DENOMINATO "ITAT 2032 PARKADE" – RETE TRANSFRONTALIERA DI STAZIONI DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA E APPLICAZIONI PER L'AFFLUSSO DI CICLOTURISTI VERSO DESTINAZIONI ALPINE – CUP: B96B19000270001

CAPITOLATO

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il progetto europeo denominato con acronimo PARKADE "Rete Transfrontaliera di stazioni di biciclette a pedalata assistita e apps per l'afflusso di cicloturisti verso destinazioni alpine meno conosciute", rientra nell'Asse prioritario 2: natura e cultura – Bando di riferimento Interreg V-A Italia – Austria – bando 2017 – codice progetto ITAT 2032.

Il comune di Paularo è uno dei partner di progetto ed intende affidare apposito servizio per il supporto tecnico operativo e di gestione per il progetto Interreg V denominato "Itat 2032 Parkade" dall'aggiudicazione al termine del progetto stesso.

Gli obiettivi principali del progetto riguardano l'acquisto di biciclette a pedalata assistita, di stazioni di ricarica delle stesse, la manutenzione di sentieri adatti al transito mediante biciclette assistite e le attività meglio descritte nel seguito, con finalità di promozione turistica del progetto e del territorio.

Ad oggi, salvo nuove proroghe, il progetto ha come termine di scadenza il 30.06.2020.

Art. 2 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

Le azioni richieste sono riportate nell'Allegato 1.

Tutte le azioni dovranno essere espletate in accordo con la stazione appaltante, in relazione con gli altri partner del progetto, con gli aggiudicatari dei servizi esterni degli altri partner, e nel rispetto delle vigenti normative e di tutte le regole del programma Interreg Italia-Austria.

Le figure previste sono le seguenti: Project Manager, Financial Manager, Quality Manager, Communication Manager. A tutte le figure è richiesta la presentazione di un report almeno mensile riportante lo stato di avanzamento delle attività, con indicazione di eventuali criticità e delle attività da intraprendere per risolverle.

Il Project Manager sarà considerato l'interlocutore unico per la stazione appaltante e rappresenterà a tutti gli effetti, nell'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore; pertanto tutte le comunicazioni a lui rivolte dal responsabile del procedimento con riferimento ai tempi e alle modalità di esecuzione delle attività si intenderanno rivolte all'appaltatore. Il Project Manager dovrà garantire la sua presenza in comune a Paularo almeno per una giornata ogni due settimane, e comunque ogni volta che il Responsabile del Procedimento ne dovesse fare specifica richiesta per attività o urgenze particolari ai fini della buona riuscita del progetto, entro tre giorni dalla richiesta stessa. Le altre figure dovranno garantire la presenza presso il comune di Paularo ogni volta dovesse rendersi necessario, su richiesta del responsabile del procedimento, entro tre giorni dalla richiesta stessa.

Per quanto potrà essere gestito telefonicamente o via mail, i riscontri alle richieste del Responsabile del Procedimento dovranno pervenire entro 24 ore dalla richiesta.

E' compresa la partecipazione a tutti i meeting che verranno convocati nel corso del progetto, almeno da parte del Project Manager e di un'altra delle figure sopra individuate, attinente con gli ordini del giorno dei meeting.

Art. 3 - IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo a base d'asta per il servizio in oggetto è di euro 24.000,00 IVA esclusa, individuati come da Allegato 1.

Art. 4 - VERIFICHE E CONTROLLI

La piena e corretta esecuzione delle attività contrattuali in ogni suo aspetto sarà vigilata dal Responsabile del procedimento.

La stazione appaltante esercita la supervisione ed il controllo delle prestazioni rese e del comportamento tenuto dal personale destinato all'espletamento dei servizi.

Durante il periodo di svolgimento delle attività, il Responsabile unico del procedimento, o altro soggetto da esso indicato, effettuerà controlli sistematici o a campione sulla qualità dei servizi resi.

Si applicherà la penale dell'1 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di presenza indicati sopra e nella scheda delle attività – Allegato 1.

Art. 5 – MODIFICHE AL CONTRATTO

Si evidenzia che, nel caso in cui il progetto venisse prorogato, rimane facoltà della stazione appaltante modificare il contratto ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) del DLgs 50/2016 e smi, affidando al medesimo contraente che risulta aggiudicatario i servizi oggetto del presente appalto per i mesi di proroga eventualmente concessa. Quanto al precedente paragrafo si applica ai servizi computati come costi mensili.

Art. 6 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'operatore economico dovrà rispettare tutti gli obblighi previsti dal Programma di cooperazione Interreg Italia-Austria 2014-2020, compresi quelli di pubblicità.

L'operatore economico dovrà espletare il servizio in stretto rapporto con il referente della stazione appaltante, e ogni decisione dovrà essere presa in accordo con la stazione appaltante. L'operatore economico dovrà inoltre mantenere i rapporti con gli altri partner del progetto e con i consulenti esterni degli altri partner del progetto in modo da uniformare i prodotti e progetti, che dovranno essere sempre facilmente riconoscibili e riferibili al progetto Parkade.

L'operatore economico ha l'obbligo di eseguire i servizi nel rispetto degli standard qualitativi delle norme statali e regionali di riferimento.

L'appaltatore è tenuto, in particolare, ad osservare, nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione del presente capitolato, le condizioni normative, retributive e contributive fissate dalle disposizioni legislative o dai contratti e accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria.

Il personale adibito allo svolgimento delle attività contrattuali dovrà rispondere ai requisiti di professionalità e, pertanto, l'appaltatore avrà l'obbligo di comunicare all'Unione i nomi degli incaricati e degli eventuali subentranti, nonché il tipo di rapporto di lavoro intercorrente tra l'appaltatore medesimo e gli addetti.

L'appaltatore dovrà garantire il pieno rispetto, da parte del personale addetto all'appalto, delle disposizioni dell'Appaltante rivolte a garantire la sicurezza dei luoghi.

Art. 7 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 45 del DLgs 50/2016 e smi, in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 80 del D. lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 48 co. 11 del D. lgs. 50/2016, l'Operatore Economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Si precisa che in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, è fatto divieto di partecipare alla procedura negoziata contemporaneamente sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio ordinario, a pena di esclusione di tutte le domande presentate.

Gli Operatori Economici concorrenti dovranno essere in possesso, per tutta la durata della gara e dell'appalto, pena rispettivamente l'esclusione dalla gara e la risoluzione del contratto, dei seguenti requisiti:

7.1 Requisiti di ordine generale

Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici che non siano in possesso dei requisiti generali previsti dalle norme vigenti ed in particolare:

- di operatori economici per i quali sussistano conflitti di interesse o cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

- di operatori economici per i quali sussistano le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011;

- di operatori economici per i quali sussistano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.

Per gli operatori economici che esercitano la loro attività in forma di impresa è inoltre richiesta l'iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la Categoria oggetto di appalto o iscrizione ad albo analogo per gli altri stati europei.

7.2 Requisiti di ordine speciale

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti speciali:

- comprovate precedenti esperienze passate e competenze specifiche in materia di progetti di Cooperazione Territoriale Europea; desumibili dal CV dell'operatore economico (almeno tre progetti Interreg gestiti e conclusi con successo) – requisito che deve essere posseduto dall'operatore economico singolo o dal capogruppo in caso di ATI;

- idoneità professionale inerenti le specifiche professionalità del Project Manager, Financial Manager, Quality Manager e Communication Manager, come desumibile dal CV dei componenti del gruppo di lavoro (almeno tre progetti Interreg gestiti e conclusi con successo ciascuno nella propria area – ad esempio il financial manager deve dimostrare di aver gestito tre progetti interreg nella parte di gestione finanziaria e di rendicontazione, il quality manager nella parte di gestione della qualità e del risultato ecc.).

Art. 8 - DIRITTO D'AUTORE, TITOLARITÀ DEI LOGHI, MATERIALE DI COMUNICAZIONE

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'aggiudicatario utilizzi, nell'esecuzione dell'appalto, dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.

Art. 9 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente appalto avrà durata fino al 30 giugno 2020, oppure fino al nuovo termine fissato per l'ultimazione del progetto in caso di concessioni di proroghe a seguito di disposizioni del Segretariato europeo e, comunque, fino al completo espletamento delle attività contrattuali.

In caso di proroghe, si rimanda all'art. 5 del presente capitolato.

Alla scadenza, il contratto si intenderà automaticamente risolto, senza necessità di disdetta formale.

Art. 10 – PAGAMENTI E CRONOPROGRAMMA

I corrispettivi dovuti verranno liquidati dietro presentazione di regolari fatture e dopo esito positivo del controllo qualitativo da parte del Responsabile del procedimento, salvo diverso accordo con l'Impresa aggiudicataria, secondo la seguente articolazione:

- Gli importi contabilizzati come costo mensile verranno liquidati al termine del mese di competenza, verranno contabilizzati solamente i mesi in cui effettivamente l'incarico è stato svolto, dietro presentazione di regolare fattura;
- 30% del rimanente importo stabilito dal contratto, ad avvenuta presentazione del primo report da parte di tutte le figure coinvolte, dietro presentazione di regolare fattura;
- 30% del rimanente importo stabilito dal contratto, ad avvenuta presentazione del terzo report, o comunque al raggiungimento degli obiettivi di acquisto di attrezzature e gadget, dietro presentazione di regolare fattura;
- 40% del rimanente importo – a saldo - stabilito dal contratto ad ultimazione del progetto e dietro presentazione di regolare fattura;

Le fatture devono riportare il Codice di Progetto, il CIG e la descrizione delle attività espletate. Il pagamento verrà effettuato sulla base di tale documentazione, convalidata dal Responsabile Unico del Procedimento ai fini dell'attestazione di regolare esecuzione degli obblighi contrattuali, nel termine di trenta giorni data ricevimento fattura, con le modalità indicate dall'Impresa.

Art. 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E SUBAPPALTO

La Ditta aggiudicataria si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136.

A tale proposito, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), come modificato dal D.L.12 novembre 2010 n.187, l'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o posta le dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti

all'oggetto del contratto medesimo, tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Ai sensi dell'art.3, co.7, della precitata normativa, i soggetti di cui al co.1 del medesimo art.3, dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai sensi dell'art.3, co.9, della L.1308/2010, n.136, l'affidatario, nell'eventualità di contratti stipulati con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi e forniture, dovrà garantire, nell'ambito dei contratti medesimi, un pari impegno da parte dei subappaltatori e subcontraenti stessi, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Art. 12 - NORME DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

La Ditta aggiudicataria, inoltre, assicurerà alla Stazione Appaltante che tutti i dipendenti impiegati nell'espletamento delle attività oggetto di appalto si impegneranno formalmente a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti Enti locali in attuazione di al CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali.

Art. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È vietata, a pena nullità, la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 106 co. 1 lett. d) del D.lgs 50/2016.

Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all' art. 105 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 14 - AVVALIMENTO

E' ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 89 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 15 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato speciale, sarà competente il Foro di Udine.

Art. 17 - DUVRI

Gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, sono pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza (DUVRI).

Art. 18 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti.